

## DECISIONE (UE) 2015/119 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2014

relativa all'aiuto di Stato SA.36874 (2013/C) (ex 2013/N) al quale la Polonia intende dare esecuzione in favore di LOT Linee aeree polacche SA e alla misura SA.36752 (2014/NN) (ex 2013/CP) alla quale la Polonia ha dato esecuzione in favore di LOT Linee aeree polacche SA

[notificata con il numero C(2014) 5429]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma <sup>(1)</sup>,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione con la quale la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente all'aiuto SA.36874 (2013/C, ex 2013/N) <sup>(2)</sup>,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli <sup>(3)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

## 1.1 PROCEDIMENTO SA.36874 — NOTIFICA DELL'AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

- (1) Con lettera del 20 giugno 2013, la Polonia ha notificato alla Commissione un aiuto alla ristrutturazione in favore di LOT Linee aeree polacche SA (di seguito «LOT» o «l'impresa») per un ammontare di 804,29 milioni di PLN (circa 200 milioni di EUR). La notifica è stata preceduta dalla concessione, il 20 dicembre 2012, di un prestito di salvataggio per un importo di 400 milioni di PLN, che la Commissione ha dichiarato compatibile il 15 maggio 2013 <sup>(4)</sup>, previo impegno della Polonia a comunicare alla Commissione un piano di ristrutturazione di LOT entro il 20 giugno 2013.

<sup>(1)</sup> A decorrere del 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati rispettivamente articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «TFUE») ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i richiami agli articoli 107 e 108 del TFUE devono essere intesi come riferiti, rispettivamente, agli articoli 87 e 88 del trattato CE, ove necessario. Inoltre, il TFUE ha introdotto alcune modifiche terminologiche, quali la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione si utilizzerà la terminologia del TFUE.

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione C (2013) 7044 final del 6 novembre 2013 nel caso SA.36874 (GU C 37 del 7.2.2014, pag. 55).

<sup>(3)</sup> Cfr. nota n. 2.

<sup>(4)</sup> Decisione della Commissione C(2013) 2747 final del 15 maggio 2013 nel caso SA.35900 (GU C 204 del 18.7.2013, pag. 4).

